Il Ministro del Turismo

Disposizioni applicative per l'attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 177, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto ministeriale, prot. n. 184611 del 20 settembre 2024, pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2024, recante "*Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 107 e 109;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009, ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e di Bolzano non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo

Ministero del Turismo - Interno - Protocollo - Gabinetto del Ministro - REG_GEN - 39068 - 18/03/2026 18:27

stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*" e, in particolare, l'articolo 16 che ha disposto la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 in materia di aiuti di Stato;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*" e, in particolare, l'articolo 52 relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo,

rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, che ha, tra l'altro, disposto un rifinanziamento per gli anni 2026-2028 del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale e ha modificato le modalità di riparto e di assegnazione delle risorse in esame di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 472, della l. n. 199 del 2025, secondo il quale "*con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi*";

VISTO l'articolo 1, comma 369-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 472, della l. n. 199 del 2025, ai sensi del quale "*con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369.";*

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*";

CONSIDERATE le finalità indicate dall'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche con riferimento alle positive ricadute sociali, economiche e occupazionali sui territori e per le categorie interessate, e ritenuto, per un più efficace perseguimento dei predetti scopi, di tenere conto, oltre che degli atti di indirizzo del Ministro del turismo, degli indirizzi resi dalle Commissioni parlamentari competenti e della programmazione di ENIT avente a oggetto specifici progetti strategici per il miglioramento della qualità e dello sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e ricettivi, nonché, del supporto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'individuazione, a cura delle Regioni di interventi da realizzare nei territori da finanziare per la valorizzazione e promozione del turismo;

RITENUTO che, prima di provvedere all'assegnazione delle risorse, occorre definire le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché le modalità di riparto dei medesimi Fondi;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 marzo 2026;

DECRETA

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente decreto reca le modalità di attuazione e di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritte:
   a. nel Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente (di seguito, Fondo di parte corrente);
   b. nel Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (di seguito, Fondo di conto capitale).
2. Per le risorse di cui al comma 1, lettera b), il presente decreto definisce, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi.
3. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui al comma 1 sono attribuite per la quota dell'80 per cento per iniziative cofinanziate dalle Regioni e per la quota del 20 per cento per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo.

Art. 2
(Finalità e obiettivi del Fondo di parte corrente)

1. Le risorse del Fondo di parte corrente sono finalizzate alla realizzazione e razionalizzazione di interventi, tesi a ottimizzare l'attrattività e la promozione turistica sul territorio nazionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al raggiungimento degli obiettivi definiti con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4 tenuto conto delle finalità di cui al comma 1 e di quelle seguenti, in coerenza con l'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
   a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
   b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Art. 3
(Finalità e obiettivi del Fondo di conto capitale)

1. Le risorse del Fondo di conto capitale sono finalizzate alla realizzazione di investimenti volti a incrementare l'attrattività turistica dell'Italia, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al raggiungimento degli obiettivi definiti con l'atto di programmazione di cui all'articolo 5 tenuto conto delle finalità di cui al comma 1.

Art. 4
(Ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di parte corrente)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro del turismo adotta, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, un atto di programmazione per l'impiego delle risorse del Fondo di parte corrente per l'annualità in corso.
2. Con riferimento alla quota destinata alle Regioni, entro quarantacinque giorni dall'adozione dell'atto di programmazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione delle risorse alle Regioni e Province autonome. Ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le province autonome di Trento e di Bolzano non sono ammesse al finanziamento e le relative quote sono rese indisponibili e riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Le Regioni, in conformità alla ripartizione delle risorse di cui al sopra citato decreto, nonché alle finalità e agli obiettivi di cui all'atto di programmazione, presentano le proposte progettuali a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
4. Le Regioni sono tenute al rigoroso rispetto del termine previsto dal comma 3 del presente articolo e dai relativi provvedimenti attuativi. Fermo quanto previsto dal comma 5, il mancato rispetto dei termini può costituire causa di mancata assegnazione delle risorse.
5. Con uno o più successivi decreti del Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 3, si provvede all'assegnazione delle risorse alle Regioni in conformità al decreto di cui al comma 2.
6. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale competente, entro il medesimo termine di cui al comma 5, ovvero entro sessanta giorni dalla presentazione delle proposte progettuali, si provvede all'impegno delle risorse del Fondo di parte corrente alle Regioni secondo gli importi stabiliti nel decreto di cui al comma 5 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
7. Con successivi provvedimenti del Direttore generale competente si provvede al trasferimento delle risorse assegnate alle Regioni ai sensi dei commi 5 e 6.
8. Le Regioni comunicano, secondo le modalità e i termini di cui all'atto di programmazione di parte corrente, l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti, anche in relazione agli obiettivi e alle finalità dell'atto di programmazione, supportate da idonea documentazione.
9. Le risorse programmate ai sensi del comma 1 e assegnate ai sensi del presente articolo sono spese dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, a pena di revoca da parte del Ministero del turismo.
10. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinuncia, se non utilizzate nell'anno di competenza, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi acquisite.

Art. 5

(*Ripartizione, assegnazione e monitoraggio delle risorse del Fondo di conto capitale*)

1. Entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, il Ministro del turismo adotta, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, un atto di programmazione per l'impiego delle risorse del Fondo di conto capitale per il triennio di riferimento. L'atto di programmazione, in base a esigenze sopravvenute o a una nuova valutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato, anche annualmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
2. Con riferimento alla quota destinata alle Regioni, entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di programmazione o dal suo eventuale aggiornamento qualora abbia incidenza sul riparto di cui al comma 1, con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione delle risorse alle Regioni e Province autonome. Ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le province autonome

di Trento e Bolzano non sono ammesse al finanziamento e le relative quote sono rese indisponibili e riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Le Regioni, in conformità alla ripartizione delle risorse di cui al sopra citato decreto, nonché alle finalità e agli obiettivi di cui all'atto di programmazione, presentano il piano degli investimenti a valere sulle risorse del Fondo di conto capitale entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio. Resta inteso che, ove adeguatamente motivati, le Regioni possono presentare al Ministero del turismo eventuali aggiornamenti entro il 30 aprile di ciascuno degli anni successivi.
4. Le Regioni sono tenute al rigoroso rispetto del termine previsto dal comma 3 del presente articolo e dai relativi provvedimenti attuativi. Fermo quanto previsto dal comma 5, il mancato rispetto dei termini può costituire causa di mancata assegnazione delle risorse.
5. Con uno o più successivi decreti del Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano degli investimenti di cui al comma 3, o del suo aggiornamento, si provvede all'assegnazione ovvero alla rimodulazione delle risorse alle Regioni definendo altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati nei limiti degli stanziamenti del Fondo di conto capitale e comunicati dai soggetti attuatori, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel presente decreto.
6. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale competente, entro il medesimo termine di cui al comma 5, ovvero entro sessanta giorni dalla presentazione del piano degli investimenti, si provvede all'impegno delle risorse del Fondo di conto capitale alle Regioni, in conformità con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 5.
7. Con successivi provvedimenti del Direttore generale competente, in coerenza con i cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui al comma 5 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, si provvede al trasferimento delle risorse assegnate alle Regioni ai sensi dei commi precedenti.
8. Le Regioni comunicano, secondo le modalità e i termini di cui all'atto di programmazione delle risorse di conto capitale, le modalità di spesa delle risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti, anche in relazione agli obiettivi e alle finalità dell'atto di programmazione, supportate da idonea documentazione.
9. Fermi restando gli altri adempimenti previsti dalla normativa primaria o secondaria o dagli avvisi pubblici, ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto di finanziamento, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011 e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal Ministero del Turismo, sulla base delle informazioni inserite dal soggetto attuatore nella BDAP.
10. Il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, omessa identificazione dei progetti con il relativo CUP, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma procedurale e finanziario e violazione degli obblighi previsti dalle normative di riferimento applicabile. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinuncia, se non utilizzate nell'anno di competenza, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi acquisite.

Art. 6
(*Relazione annuale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno 2027, il Ministro del turismo presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 aprile, una relazione annuale sull'attività svolta e sull'impiego delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 7

(Quota dei Fondi per iniziative del Ministero del turismo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 9, 10 e di cui all'articolo 5, commi 1, 9 e 10 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, alle quote del 20 per cento dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1 destinate alle iniziative cofinanziate del Ministero del turismo, alla cui assegnazione si provvede nei limiti delle risorse disponibili e degli obiettivi indicati negli atti di programmazione di cui ai medesimi articoli.

Art. 8

(*Disposizioni transitorie*)

1. Nell'anno 2026, gli atti di programmazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono adottati entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il Ministero del turismo comunica le successive scadenze per il 2026, conseguentemente rimodulate.

IL MINISTRO DEL TURISMO

DANIELA GARNERO SANTANCHE'
18.03.2026 18:14:14
GMT+01:00